

LE NUOVE LINEE GUIDA CNDCEC SULL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001: ANALISI E PROSPETTIVE

***La relazione finale del Tavolo Mingiustizia per la riforma
del D.lgs. 231/2001***

13 febbraio 2026

Annalisa De Vivo

Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC - Commercialista in Salerno



Ministero della Giustizia

*Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*

(d.m. 7 febbraio 2024 e successivi)

Relazione conclusiva
e
proposta di articolato

novembre 2025



Riforma della responsabilità amministrativa degli Enti

Tavolo Tecnico per la revisione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231



NOVEMBRE 2025

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA





Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte

Giugno 2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

CNDCEC

Le proposte dell'Osservatorio Nazionale D.lgs. 231/2001



FILOSOFIA DELLA RIFORMA



Conferma delle scelte fondamentali del 2001

Vocazione preventiva

Il Decreto 231 non è ispirato da una volontà meramente punitiva, ma da una forte vocazione preventiva attraverso i modelli di organizzazione e le condotte riparatorie.

Garanzie processuali

L'accertamento della responsabilità resta affidato al giudice penale, unico procedimento in grado di assicurare l'effettiva partecipazione e difesa dell'ente.

Autonomia dell'Ente

Mantenimento del principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato.

OBIETTIVI PRINCIPALI

Le linee direttrici della riforma

01

Colpa di organizzazione

Elevare la colpa di organizzazione ad elemento costitutivo dell'illecito dell'ente, superando l'inversione probatoria del 2001.

03

Best Practices

Valorizzare le best practices come strumenti orientativi per la valutazione giudiziale dell'idoneità dei modelli.

02

Nuove forme di premialità

Introdurre meccanismi premiali per favorire il recupero dell'ente alla legalità attraverso condotte riparatorie.

04

Garanzie rafforzate

Completare il processo di parificazione della posizione dell'ente a quella dell'imputato sul piano processuale.



RAZIONALIZZAZIONE DEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

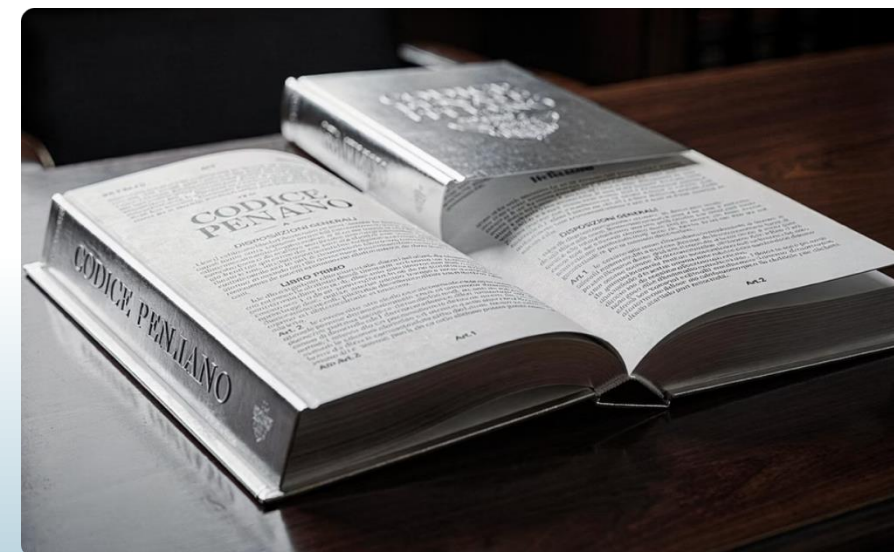


OSSERVATORIO CNDCEC

L'estensione del catalogo dei reati presupposto ha incluso fattispecie anche non economiche, suscitando un dibattito sul rischio di eccessivo ampliamento della responsabilità degli enti.

Valutazione: è condivisibile l'estensione anche a reati non economici quando esprimono un deficit organizzativo, per preservare la funzione etica della normativa 231.

Suggerimento: introdurre una classificazione dei reati per livelli di rilevanza (strutturale, settoriale, residuale), per garantire maggiore proporzionalità e chiarezza applicativa.



TAVOLO TECNICO

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CATALOGO DEI REATI



Limitare i reati presupposto a quelli più attinenti alla criminalità d'impresa, razionalizzando l'elenco attuale.

LA RESPONSABILITÀ

Responsabilità dell'Ente per reati colposi

All'**articolo 5** del D.lgs. 231/2001, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di reati colposi commessi dai soggetti indicati nel comma 1, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività



Elemento Centrale

L'art. 5 co. 1-bis eleva a rango normativo i concetti di **risparmio di spesa** e **incremento di produzione** derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività



I CRITERI DI IMPUTAZIONE

La colpa di organizzazione come elemento costitutivo

Il legislatore del 2001 aveva adottato una soluzione compromissoria con l'inversione probatoria per i reati commessi da soggetti apicali. La riforma supera questa impostazione, eliminando la distinzione.

Il nuovo **articolo 6**, co. 1, stabilisce:

«L'ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla **mancata adozione** o dall'**inefficace attuazione** del modello di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 7, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.»



Elemento centrale

La colpa di organizzazione diventa costitutiva dell'illecito **per tutti i reati**

Nesso causale

Richiesto un nesso di determinazione o agevolazione tra carenze e reato



ALCUNE OSSERVAZIONI



NEL TESTO DELL'ART. 6 PROPOSTO DAL TAVOLO TECNICO RISULTANO ELIMINATI:

IL RIFERIMENTO ALL'ELUSIONE FRAUDOLENTA DEL MODELLO

IL RIFERIMENTO ALL'OMESSO O INSUFFICIENTE CONTROLLO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

LA POSSIBILITÀ DI AFFIDARE - NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI - LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL COLLEGIO SINDACALE, AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E AL COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE



Struttura del Modello di organizzazione e gestione (art. 7)



Mappatura dei rischi

Individuazione delle attività a rischio-reato e valutazione dell'intensità del rischio in base alle caratteristiche dell'ente.



Protocolli specifici

Previsione di protocolli con segregazione delle funzioni e cautele preventive per ogni area a rischio identificata.



Organismo di Vigilanza

Costituzione di un organismo dotato di autonomia, poteri di controllo, risorse adeguate e competenze professionali.



Formazione obbligatoria

Programmi di formazione per soggetti apicali e dipendenti sui contenuti del modello e sui rischi specifici.



Whistleblowing

Canali di segnalazione interna conformi al D.lgs. 24/2023 con divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti.



Sistema disciplinare

Sanzioni proporzionate per il mancato rispetto delle prescrizioni del modello organizzativo.

IL MODELLO



Verifica del Modello e modifiche (art. 7)

Il modello di organizzazione e di gestione deve essere sottoposto a verifica periodica e ad eventuali modifiche quando:

- emergono significative violazioni delle prescrizioni
- intervengono mutamenti normativi o variazioni apprezzabili nell'organizzazione o nell'attività.

SISTEMA DI «CREDITI DI COMPLIANCE»

PROPOSTE OSSERVATORIO CNDCEC



Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Proposta

Introdurre «crediti di legalità organizzativa» per valorizzare la storia di compliance dell'ente, basati su indicatori oggettivi (aggiornamento del Modello, audit, condotte correttive, formazione, gestione segnalazioni, certificazioni)

Finalità

Riconoscere una premialità per la meritevolezza organizzativa, incentivando una compliance sostanziale e favorendo la concorrenza virtuosa tra imprese

Applicazione

Rilevanza nella determinazione delle sanzioni (art. 11 D.lgs. 231/2001), nell'accesso a istituti deflattivi e come criterio nei contratti pubblici

IL MODELLO

Valutazione di idoneità: il ruolo delle best practices



Conformazione del giudizio

Il nuovo **articolo 7-bis** introduce un criterio innovativo: il giudice deve tenere **specificamente conto** della conformità del modello alle linee guida, agli standard tecnici e alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato

Se intende discostarsene, è tenuto a motivare tale scelta (evidenziando i profili di inidoneità riscontrati)?



- ❏ **Importante:** Per gli enti con sede principale all'estero, il giudice, nel valutare l'esistenza e l'idoneità delle misure organizzative a prevenire reati analoghi, deve considerare la normativa dello Stato estero per verificarne l'effettiva equivalenza ai requisiti dell'art. 7.

ESTINZIONE DELL'ILLECITO

Il meccanismo dell'articolo 8-bis



La riforma introduce una causa estintiva innovativa che premia gli enti **già dotati** di modello organizzativo. Entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine preliminare, l'ente può chiedere un termine per eliminare le carenze riscontrate.

1

Richiesta

Proposta riorganizzativa + offerta risarcitoria + messa a disposizione del profitto

2

Udienza

Valutazione dell'idoneità della proposta + eventuali interventi + possibile nomina di perito

3

Sospensione

Termine per integrazione modello e condotte riparatorie – determinazione cauzione

4

Estinzione

Dichiarazione con sentenza (se adempiute le Attività) – confisca del profitto

L'istituto può essere utilizzato **massimo due volte** per illeciti dipendenti da delitto

INTRODUZIONE DELLA «MESSA ALLA PROVA»

PROPOSTE OSSERVATORIO CNDCEC



Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

Introduzione della messa alla prova per gli enti nel Decreto 231, sul modello previsto per le persone fisiche (art. 168-bis c.p.).

Finalità preventiva e rieducativa:
incentivare condotte riparatorie, rafforzare i modelli organizzativi e promuovere la compliance.

Benefici per il sistema:
maggiore efficienza sanzionatoria, responsabilizzazione dell'ente e possibile attenuazione delle misure interdittive.



ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

Il Ministero della Giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, elabora, con decreto, **procedure semplificate** per l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione **e controllo** nelle piccole e medie imprese

Art. 7
co. 4

Art.
12-bis

Quando la soggettività dell'ente non è distinguibile da quella dell'autore del reato, il giudice può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria, tenendo conto delle pene inflitte alla persona fisica.

REQUISITI PER L'APPLICAZIONE:

- Reato commesso da soggetto apicale proprietario unico o con partecipazione largamente maggioritaria
- Assenza di apprezzabile struttura organizzativa
- Esiguo numero di dipendenti e collaboratori
- Esclusione enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento e per gli enti sottoposti a tale attività



PMI E MICROIMPRESE

PROPOSTE OSSERVATORIO CNDCEC



Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili



Valutare esoneri totali o parziali per PMI e microimprese, considerando le difficoltà di applicare pienamente il Decreto 231 in contesti organizzativi semplici.

Suggerimento:

subordinare l'applicazione del Decreto a criteri oggettivi (dimensioni, rischio settoriale, appartenenza a gruppi), con definizione chiara delle soglie rilevanti



l'esclusione totale è criticata per possibili contrasti con uguaglianza e responsabilità; preferibile un **approccio proporzionato** con modelli organizzativi semplificati



DISCIPLINA DELL'ODV

PROPOSTE OSSERVATORIO CNDCEC



L'OdV rappresenta il vero «ponte» tra la governance societaria e il sistema 231 e tuttavia, ad oggi, è privo di una cornice normativa precisa. Ciò ha prodotto interpretazioni difformi, profili di incertezza sui profili di responsabilità e legittimazione, conflitti d'interesse e inefficienze.

Proposta:

- Inserire nel Decreto una disciplina specifica dell'OdV, che ne definisca:
 - i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità;
 - la composizione minima (per dimensione aziendale);
 - le funzioni obbligatorie;
 - la responsabilità in caso di omessa vigilanza;
 - le tutele da ritorsioni interne.

Contenuti suggeriti:

- definizione di requisiti di indipendenza e competenza (analogia con l'art. 2399 c.c.);
- obbligo di formazione continua per i componenti;
- facoltà di accesso diretto agli organi sociali;
- obbligo di motivazione delle verifiche svolte;
- regime di responsabilità civile per omessa vigilanza dolosa o colposa grave;
- tutele da condotte ritorsive del datore di lavoro.

Grazie per l'attenzione



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos